



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 59 del 01.08.2019

Oggetto: Regolamento (UE) 2016/679. Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO). Atto di indirizzo.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **uno** del mese di **agosto** alle ore 13,40, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme d'uso.

Presiede l'adunanza il dott. Vincenzo DI SABATO nella sua qualità di Sindaco

DI SABATO VINCENZO	SINDACO	P
INDELLI ENRICO	ASSESSORE	P
CAPUTO LUCIA	ASSESSORE	A

TOTALE PRESENTI 2 ASSENTI 1

Assiste il Segretario comunale Dr. DE VITO NICOLA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Pareri resi ai sensi dell'art.49 della D. L. gs. n. 267/2000:

Parere favorevole del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica:

..... P.T.O.: *Dr. SSA PASALUNA TRUNFIO*

Parere favorevole per la regolarità contabile: //

.....



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR – General Data Protection Regulation) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTO, in particolare, l'art. 37 rubricato Designazione del responsabile della protezione dei dati del Regolamento in disamina, il quale al primo comma, tra l'altro, prevede che il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento designano un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

DATO ATTO che la norma de qua espressamente prevede che il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39;

RICHIAMATO l'art. 39 del Regolamento de quo, il quale specifica che il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ossia il cd. Data Protection Officer (DPO) è incaricato dei seguenti compiti:
informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
sorvegliare l'osservanza del presente Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
cooperare con l'autorità di controllo;
fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

PRECISATO che il responsabile della protezione dei dati esegue i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità dello stesso e rispettando il segreto o la riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti;

CONSTATATO che questo Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del responsabile della protezione dei dati, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, comma 1, lett. a), del RGPD;

CONSIDERATO che alla luce del comma 5 dell'art. 37 sopra menzionato, secondo cui il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità

di assolvere i compiti di cui all'articolo 39, emerge che il cd. DPO deve essere una figura specialistica dotata di particolare formazione in materia di privacy e di competenze giuridiche ed informatiche;

EVIDENZIATO che l'Ente non ha nel proprio organico personale con tali specifiche competenze per potere assolvere ai vari compiti previsti dalla normativa in disamina;

VISTO che ai sensi del comma 6 dell'art. 37 sopra richiamato il responsabile della protezione dei dati può assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizi;

CONSIDERATA, quindi, la necessità di ottemperare alle disposizioni ed agli obblighi derivanti dalla normativa di che trattasi e di individuare, per le suddette motivazioni, un DPO esterno idoneo a svolgere i compiti di cui all'art. 39 del GDPR;

DATO ATTO CHE:

con propria delibera n. 46 del 22 maggio 2018, veniva stabilito:

1. di prendere atto che dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri il Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR – General Data Protection Regulation) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
2. di prendere atto che in base alla normativa dettata dall'art. 37 e ss. del Regolamento de quo per i Comuni è obbligatorio nominare un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) ossia il cd. Data Protection Officer (DPO);
3. di dare indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa affinché proceda ad affidare il servizio di Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO) all'esterno ai sensi dell'art. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679;

con determina n. reg. 71 del 24.05.2018 del responsabile dell'area affari generali, amministrativi, demografici, vigilanza, servizi sociali e servizi culturali, veniva affidato per un anno il servizio di responsabile della protezione dati personali (DPO) alla "E- Lawyers" con sede in Napoli, nella persona del prof. Fabrizio Corona;

EVIDENZIATO CHE l'affidamento de quo è venuto in scadenza e che persiste la necessità di individuare all'esterno il Responsabile della protezione dei dati dell'Ente attribuendogli i vari compiti e funzioni al riguardo previsti tramite un contratto di servizi ai sensi dell'art. 37 del Regolamento in esame;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

a voti unanimi legalmente resi e verificati;


DELIBERA

- 
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 s.m.i.;
 2. di prendere atto che in base al Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR – General Data Protection Regulation) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e in particolare all'art. 37 e ss. del Regolamento de quo per i Comuni è obbligatorio nominare un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) ossia il cd. Data Protection Officer (DPO);
 3. di dare indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa affinché proceda ad affidare il servizio di Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO) all'esterno ai sensi dell'art. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679 per la durata di un anno;
 4. di dare atto che la nomina del professionista individuato quale DPO del Comune Morra De Sanctis verrà formalizzata con successivo decreto sindacale;
 5. di comunicare il nominativo ed i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, e-mail) al Garante per la protezione dei dati personali.

Con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.TO DOTT. DI SABATO VINCENZO



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della Legge n.267/00, con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 02 agosto 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 02 agosto 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DE VITO NICOLA

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DAL 02/08/2019 AL 17/08/2019

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

